


SEAB SOCIETA' ECOLOGICA DELL' AREA BIELLESE

Sede in VIA ROMA N. 14 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale sociale Euro 200.000,00 I.V.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

Relazione Unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti



All'Assemblea dei Soci della società S.E.A.B. S.p.A.

Premessa

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 il Collegio sindacale ha svolto sia le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 e segg. del Codice Civile, sia le funzioni previste dall'art. 2409-bis del Codice Civile. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.". Il Collegio sindacale segnala che la presente Relazione è redatta secondo il metodo collegiale. La presente relazione unitaria, successiva a quella predisposta in data 31.05.2018 (depositata in data 05.06.2018), relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, riguarda il progetto di bilancio, così come riapprovato con modificazioni dal Consiglio di Amministrazione in data 14.06.2018. In particolare, le modifiche derivano dal recepimento di parte dei rilievi effettuati dal Collegio al precedente progetto di bilancio, così come approvato in data 24 maggio 2018.

A. Relazione di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Seab S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Giudizio negativo A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Seab Società Ecologica dell'Area Biellese Spa al 31.12.2017, e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio negativo

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo sotto riportati. In particolare i rilievi sono di seguito illustrati:

1. Il Collegio Sindacale ritiene che l'importo iscritto al fondo svalutazione crediti relativo ai crediti per "insoluti" ante 2010, affidati a Agenzia Entrate Riscossione, non sia congruo, considerando il mediocre risultato delle due "rottamazioni delle cartelle", per un importo provvisorio al 07.05.2018 di € 216.836, nonché per l'anzianità dei crediti e per il trend degli incassi dell'ultimo triennio rispetto agli anni precedenti. Infatti, i dati di bilancio aggiornati al 2017 risultano essere i seguenti: crediti € 4.957.482,17; fondo accantonato cartelle affidate Agenzia Entrate Riscossione € 3.776.558; residuo da incassare da rottamazione cartelle stimato in circa € 87.531; saldo dei crediti ante 2010 ancora da incassare € 1.093.393. Il Collegio in funzione della data di anzianità di iscrizione, dei rilievi riportati nella relazione al precedente bilancio, dei deludenti risultati delle operazioni di incasso derivanti dalla procedura della rottamazione delle cartelle e degli scarsi risultati conseguiti dalle operazioni di recupero poste in essere dalla Società, ritiene che tale credito risulta difficilmente esigibile e che pertanto andrebbe prudenzialmente svalutato per l'intero importo di € 1.093.393.
2. La società ha rivalutato la partecipazione nella Società Asrab Spa, mediante applicazione del metodo del patrimonio netto, per € 330.237,30. Ciò rappresenta un cambiamento dei criteri di valutazione delle poste di bilancio (la partecipazione era stata sempre valutata secondo il criterio, senz'altro più prudente, del costo). Seguono le seguenti osservazioni:
- Il metodo di valutazione delle partecipazioni del "patrimonio netto" rappresenta un metodo di consolidamento sintetico, che presuppone una cointeressenza della partecipante nella gestione della partecipata. Nel caso in esame, non abbiamo elementi per valutare la sussistenza di tale requisito;
 - Dai dati forniti e dalle informazioni risultanti dalla nota integrativa, non si dispone di elementi sufficienti per verificare la corretta applicazione dei Principi Contabili, in occasione del cambiamento del metodo di valutazione delle partecipazioni, con il passaggio dal metodo del costo a quello del patrimonio netto. In particolare, non essendoci bilancio consolidato, né una situazione extracontabile alla data di acquisto della partecipazione, l'OIC 17 prevede che la società effettui un confronto tra il valore contabile al quale la partecipazione è iscritta in bilancio e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata a cui si apportano tutte le modifiche extracontabili previste per l'applicazione del metodo del patrimonio netto. Entrambi i valori devono essere riferiti alla data di inizio dell'esercizio in cui si intende effettuare il cambiamento di principio. Dal confronto può emergere una differenza positiva (patrimonio netto della società partecipata maggiore del valore di carico della partecipazione), oppure una differenza negativa, nel caso contrario (patrimonio netto della società partecipata minore del valore di carico della partecipazione). In caso di differenza positiva, il cambiamento di principio origina una plusvalenza che viene rilevata nel Conto economico con contropartita l'incremento del valore della partecipazione. In questo caso occorre procedere al vincolo di una riserva non distribuibile. In caso di differenza negativa, invece, essa può costituire: una minusvalenza attribuibile ai risultati negativi della società partecipata che non hanno dato origine a precedenti svalutazioni in quanto ritenute non durevoli. Con il passaggio al metodo del patrimonio netto occorre svalutare la partecipazione con contropartita un onere straordinario; oppure una rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata, ossia del bilancio di apertura in cui la società ha deciso di procedere al cambiamento del criterio di valutazione. Tale rettifica è supportata allorché è comprovato che non può trattarsi di una minusvalenza. Determinata la corrispondenza iniziale tra patrimonio netto (eventualmente rettificato) e valore di carico della partecipazione nel bilancio della partecipante, si procede alla valutazione della partecipazione applicando le regole proprie del metodo del patrimonio netto.
- Da quanto esposto, nei documenti di bilancio e nelle schede di lavoro a supporto del

medesimo fornito al Collegio, non risulta che sia stata effettuata tale procedura, in particolare il raffronto, all'inizio dell'esercizio, tra costo della partecipazione e patrimonio netto rettificato della partecipata. Da tale raffronto potrebbe emergere un'ulteriore "plusvalenza" (al massimo però di circa € 200.000), ma anche una minusvalenza. Il Collegio Sindacale non può procedere a tale calcolo in quanto non dispone dei dati per le rettifiche di consolidamento del patrimonio netto della società controllata ad inizio esercizio. Per tale ragione, il Collegio Sindacale non è in grado di poter esprimere un giudizio sulla corretta valutazione e iscrizione in bilancio del valore della partecipazione nella Società collegata Asrab Spa.

3. Insoluti Tarip. I dati della percentuale di insoluti Tarip, appostati nei piani finanziari 2017 dei Comuni assoggettati a tale tariffazione, non risultano in linea con i dati provvisori degli incassi al 31.12.2017 (scaduti da oltre sessanta giorni, secondo i dati forniti dalla SEAB medesima). Il Collegio Sindacale specifica che le percentuali di insoluti trasmesse per il Comune di Biella non tengono conto di posizioni bloccate dell'importo di circa € 550.000 (al lordo delle note di credito) ed della quota parte dovuta dalle Utenze che si avvalgono della agevolazione ISEE e non conteggiate negli insoluti, per € 58.687,14. Il Collegio invita il CdA a monitorare costantemente la percentuale di tali partite per verificare che gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, anche nei futuri piani finanziari, risultino congrui e allineati a quelli reali e di provvedere altrimenti all'accantonamento prudenziale in apposito fondo delle differenze eventualmente rimaste a carico della Società. Si torna a ribadire la fondamentale importanza che i piani finanziari prevedano percentuali di accantonamento per insoluti aderenti alle singole realtà del territorio nel quale la Società si trova ad operare. Il Collegio nella sua analisi, trattandosi di migliaia di Utenze, si basa sui dati forniti dalla Società. Inoltre, a causa dei ritardi della fatturazione e delle scadenze ancora in corso, non risulta possibile ad oggi verificare la bontà di tali dati, basandosi esclusivamente sulla situazione dei flussi di cassa. L'unico dato di storicità in possesso del Collegio Sindacale è la percentuale di insoluto 2014 per il Comune di Cossato che in prima battuta, senza attività di sollecito, si attesta la 15,42% che se confermato risulterebbe superiore a quanto previsto nei singoli piani finanziari.

A seguito di quanto sopra rilevato il risultato di esercizio, a parere del Collegio Sindacale, andrebbe così rettificato:

perdita di esercizio risultante dal bilancio al 31/12/2017	(1.418.362)
Accantonamento crediti per "insoluti" ante 2010, giacenti presso Agenzia Entrate Riscossione al netto delle adesioni alla rottamazione cartelle	(1.093.393)
Perdita di esercizio in seguito ai rilievi	(2.511.755)

Si conferma l'impossibilità di sindacare la valutazione della partecipazione in Asrab Spa, con il metodo del patrimonio netto, pur ritenendo tale cambiamento del criterio di valutazione inopportuno; né la congruità dell'accantonamento dei piani finanziari previsti nei Comuni soggetti a Tarip.

Alla luce dei valori così rideterminati dal Collegio sindacale, emerge una perdita d'esercizio di importo tale da determinare un Patrimonio netto negativo, per € 684.016, erodendo completamente il capitale sociale e determinando la situazione prevista all'art. 2447 del c.c., "riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale".

In merito ai presupposti per la valutazione della continuità aziendale, oltre alle conseguenze che

derivano dalla situazione sopra illustrata di perdita patrimoniale, il Collegio rileva che in data 31.10.2018 è in scadenza il contratto per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana con il Cosrab. A tal proposito, in data 3 maggio 2018, il Collegio ha fatto esplicita richiesta al CdA, che, con nota prot. n. U 6248/2018 del 23.05.2018, conferma che a tale data il contratto non risulta essere stato rinnovato e che pertanto la Società resta in attesa della formalizzazione della decisione da parte di Cosrab di quale strumento intende dotarsi dopo la scadenza del 31.10.2018 per il servizio di raccolta (in particolare, se intende indire una gara Europea o se effettuare un affidamento diretto in house). In base a tale risposta e in mancanza di alcuna comunicazione formale da parte dell'Autorità d'Ambito, il Collegio ritiene ad oggi di non poter esprimere alcun giudizio sulla continuità aziendale, stante l'incertezza sul rinnovo dell'affidamento in house alla società.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi (non riscontrandone) o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi.
- Abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
- Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

- Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società.
- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.
- Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento.
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli Amministratori della Seab S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Seab S.p.A. al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Seab S.p.A. al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, e proprio con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, "*Elementi alla base del giudizio negativo*", riteniamo di essere impossibilitati ad esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017.

Richiamo d'informativa

Come richiamo d'informativa, che non incide sul giudizio del bilancio di cui sopra, si segnala che:

- La predisposizione della presente Relazione Unitaria segue quella depositata in data 05.06.2018 e inerente il progetto di bilancio al 31.12.2017, precedentemente approvato dal CdA, in data 24 maggio 2018.
Tale progetto di bilancio è stato riapprovato in data 14.06.2018, apportando modifiche che recepiscono parte dei rilievi esposti dal Collegio Sindacale nella sua precedente relazione del 31.05.2018. Pertanto, il Collegio sindacale per l'elaborazione della presente relazione unitaria rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 C.C..
- Analizzando la situazione finanziaria, si registra un miglioramento della posizione finanziaria netta (liquidità di banca e cassa, al netto delle sole passività bancarie), cioè dell'indebitamento netto nei confronti del sistema bancario. In particolare, la posizione finanziaria netta passa da un saldo negativo di € 6,9 milioni ad un saldo sempre negativo di € 5,3 milioni.

Tale miglioramento, senz'altro positivo, consegue principalmente al più incalzante ritmo di bollettazione, che nel 2016 era stato quasi sospeso per i comuni che introducevano la TARIP. Non pare invece derivare dalla gestione reddituale dell'esercizio in commento.

Infatti, da una semplice lettura delle voci del conto economico, raffrontando con l'esercizio precedente, si appalesa che i costi operativi sono aumentati, il valore della produzione è calato, il margine operativo lordo (differenza tra ricavi e costi operativi, senza tenere conto degli ammortamenti) assume addirittura un valore negativo di circa € 900k; il cosiddetto margine operativo netto (o EBIT), che tiene anche conto di svalutazioni e ammortamenti, assume il valore negativo di circa € 1.440k.

Non ci si può esimere dal sottolineare un così grave peggioramento dei valori reddituali, in confronto con gli esercizi precedenti: nel 2016 il margine operativo lordo era positivo, pari al 4,3 % del fatturato (circa € 0,815 milioni).

Si invita la società a verificare le ragioni di tale marcata involuzione dell'efficienza e della marginalità e di prendere gli opportuni provvedimenti.

- All'Attivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti crediti verso i Soci per € 8.249.052,00 di cui € 7.380.145,00 relativi al fondo per gestione per la ex discarica di Masserano, come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 17.12.2010, per far fronte pro-quota ai lavori di post chiusura della stessa. Il Collegio prende altresì atto che allo stato attuale, nel conto economico del bilancio della Società, continuano a gravare, senza essere riaddebitati, costi per la manutenzione ordinaria della ex discarica di Masserano di oltre € 600.000, al lordo del costo del personale e dei costi per assicurazioni e fidejussione. Il Collegio a tal proposito illustra che le partite creditorie e debitorie, derivanti dalla delibera Assembleare di cui sopra hanno portato alla firma delle relative convenzioni di impegno da parte del 78% circa dei Soci. A tal proposito il Collegio ha annualmente comunicato, ai Comuni Soci che lo richiedevano, l'entità pro-quota di tale impegno ai sensi del D.Lgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera J. Al Collegio, malgrado l'attività messa in campo dal CdA, risulta che la percentuale delle convenzioni firmate dai Soci è rimasta inalterata rispetto alla scorsa annualità. Non risultano intraprese azioni legali nei confronti dei Soci inadempienti.
- All'attivo non risultano iscritti costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.
- La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

Informazioni comparative

- Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato assoggettato a revisione in data 31 maggio 2017 da parte del presente Collegio Sindacale. Tale revisione riportava un giudizio finale con modifica. L'aspetto che lo ha generato non è stato risolto e i suoi effetti significativi sono divenuti pervasivi sul bilancio dell'esercizio in esame anche nel contesto della totalità dei rilievi effettuati e per le motivazioni illustrate.


B. Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429. Comma 2 del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione (interamente o parzialmente o non partecipato, ma sempre con assenza giustificata da parte del membro non presente), in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,



azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. In merito ad alcune proroghe di servizi poste in essere, anche di rilevante importanza, si rimanda a quanto già ampiamente relazionato nei verbali periodici trasmessi periodicamente all'Organismo di controllo e coordinamento della Società per il tramite del Loro Presidente.

La Società è sottoposta al controllo analogo che ciascun Comune socio svolge al proprio interno per il tramite del Comitato di Controllo e Coordinamento Analogo composto da tutti gli Enti pubblici Soci.

Abbiamo acquisito dal Presidente del CdA durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, in base alle informazioni acquisite, riteniamo si confermare quanto già ampiamente relazionato e comunicato nelle verifiche periodiche peraltro trasmesse all'Organismo di controllo e coordinamento della Società anche in merito alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti e sui flussi di cassa con periodicità costante. In merito si segnala:

- circa i ritardi della tariffazione puntuale si ribadiscono le conseguenti ripercussioni negative sui flussi di cassa, sull'esposizione bancaria, relativi oneri e nei confronti dei fornitori. Con i dati a disposizione parrebbe doversi ritenere che la fatturazione debba avvenire con cadenza trimestrale e con un saldo entro i primi due mesi dell'anno successivo.
- Circa i costi dei piani finanziari da ripartire sugli Utenti finali per i servizi inerenti la Tarip (la cui entità dai dati forniti al Collegio risulta diminuita di circa € 180.000 complessivi dal 2016 al 2017) si ritiene che non rispecchino l'andamento crescente dei costi sostenuti dalla Società per la realizzazione dei servizi svolti. Tra questi si segnala l'aumento rispetto all'esercizio precedente dei costi per materiale di consumo, per servizi, per il personale e per il godimento di beni di terzi per un importo di circa € 508.000 complessivi. Pare pertanto quanto mai imprudente non adeguare gli importi da addebitare nei piani finanziari proprio in funzione di un equilibrio necessario e fondamentale tra ricavi e costi. Per quanto riguarda la differenza negativa tra ricavi e costi della produzione si rimanda a quanto già evidenziato nella parte A) della propria relazione.
- Circa l'accantonamento previsto nei piani finanziari dei singoli comuni e i dati forniti sugli insoluti scaduti da oltre sessanta giorni e quindi situazione al 31.12.2017 si rimanda a quanto già relazionato nella parte A) della propria relazione e nelle relazioni periodiche peraltro trasmesse all'Organismo di controllo e coordinamento della Società al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario.
- Circa le convenzioni di impegno firmate dai Comuni Soci per i lavori di chiusura post-mortem della ex discarica di Masserano si rimanda a quanto sopra relazionato nella parte A) della relazione unitaria. Si ribadisce la necessità di agire nei confronti dei Soci inadempienti.
- Dai dati forniti dall'Ufficio risulta che la posizione creditoria nei confronti dei Comuni Soci al 30.04.2018 ammonta a circa € 350.000. Risultano crediti verso altri soggetti per circa € 32.000. Risultano crediti verso privati per € 17.271,13 (netto di partite debitorie) ed € 8.649,13 verso società fallite. Il Collegio prende atto che, malgrado l'intervento di legale per il recupero, la cifra si attesta ancora su importi ragguardevoli.
- In merito ai contributi Conai risultano incassati dal Cosrab i contributi Conai degli anni 2014-2015-2016 (ad eccezione di Gaglianico 2016 di € 37.412,65). Rimangono da incassare dall'Autorità d'Ambito € 580.546,77 inerente tutti i contributi Conai previsti nei piani finanziari 2017 dei Comuni di Biella, Cossato, Gaglianico. Il totale da ricevere per il 2018, da piani finanziari, sarà di € 573.236,00. Il Collegio torna a ribadire l'importanza di richiedere il pagamento di tali partite creditorie anche a fronte delle stringenti esigenze di cassa della



Società.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo si riporta di seguito quanto già ampiamente relazionato e trasmesso

- In merito alla riforma Madia, di cui si è già ampiamente relazionato nei verbali periodici, il Collegio in data 5.7.2017 ha informato il CdA circa l'entrata in vigore del D.Lgs 100/2017 in data 27 giugno 2017 portante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 175/2016. Il Collegio ritiene fondamentale verificare il corretto inquadramento della società in funzione delle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 175/2016 al fine di verificare se vi siano modifiche statutarie da porre in essere, i cui termini si ricorda sono scaduti in data 31.7.2017. Questo anche a fronte del contenuto delle recenti linee guida elaborate dall'ANAC nel paragrafo 2.1 "Definizioni di società a controllo pubblico". Il Collegio ad oggi è stato informato dal presidente del CdA circa la predisposizione di formale richiesta di parere necessaria e fondamentale per fare chiarezza sul corretto inquadramento della società, in particolare se la Seab Spa sia da considerarsi o meno una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 del decreto Madia sopra citato. A oggi in Collegio è in attesa di conoscere l'esito di tale richiesta. Si segnala inoltre che parrebbe opportuno soffermarsi attentamente su tale aspetto in quanto società in cui l'intero Consiglio di Amministrazione è composto da soggetti designati da Enti Pubblici. La società è inoltre soggetta per il tramite dell'Organismo di controllo e coordinamento al controllo e coordinamento congiunto. A tal proposito parrebbe necessario verificare i contenuti delle recenti linee guida pubblicate dall'Anac anche e proprio per l'attuazione di tutte le prescrizioni normative previste per le società a controllo pubblico così come definite all'art. 2 del D.Lgs 175/2016. Il Collegio ha inoltre verificato che le prestazioni di servizio effettuate dalla società, nei confronti degli Enti pubblici e delle Utenze residenti nei Comuni affidatari per il tramite dell'Autorità d'ambito rientra nei limiti previsti dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016.
- Il Collegio torna a ricordare al CdA l'importanza di quanto previsto nel decreto Madia agli artt. 6 e 14 e a tal proposito ritiene sarebbe opportuno istituire al più presto, qualora ricorra anche la fattispecie di cui all'art.2, un ufficio per il controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione così come previsto dal d.Lgs. 175/2016 "Madia" di cui all'art. 6 comma III, lett. b) del D.Lgs. 175/2016. Si ricorda la necessità, sempre a fronte della normativa di cui sopra che la Società predisponga specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale così da informarne l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione in sede di chiusura di bilancio. Ricorda ancora quanto previsto all'art. 14 comma 3, circa la responsabilità da parte dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409 C.C. qualora si determini la situazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, e vi sia la mancata adozione di provvedimenti adeguati. Il Collegio ricorda che qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3 dell'art. 6 devono darne conto all'interno della relazione sul governo societario che le stesse società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio. Si rileva tale mancanza.
- Il Collegio rileva che ad oggi la società non è dotata di un organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sebbene in data 01.03.2018 il CdA abbia preso visione del documento informativo redatto dalla M&T Consulting a cui aveva affidato l'incarico di esperire verifica e valutazione tecnico-amministrativa relativa agli adempimenti di legge facenti capo alla stessa, con particolare riferimento alla corretta attuazione di tutti gli oneri e gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2001. A tal proposito il Collegio ritiene che, anche a fronte di tale documento, debba procedersi al più presto all'adozione di tale modello ed alla designazione di

un Organismo di Vigilanza (ODV), così come caldeggiato anche dall'ANAC. Il Collegio ricorda che l'ANAC, con la pubblicazione delle nuove Linee guida per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e per gli enti pubblici economici, ha specificato che per le società ed enti controllati l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 è fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il modello 231 e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.

- l'Area tariffa-tributi risulta ancora in difficoltà operativa ancorché sia ormai passata la prima fase di start – up nei servizi Tarip. L'ufficio recupero crediti risulta composto di una sola figura professionale malgrado le migliaia di Utenze. Tale figura inoltre, in caso di necessità, deve assentarsi per sostituire il personale assente per svolgere altre mansioni operative. A tal proposito il Collegio ritiene che l'ufficio riscossione-accertamento necessiti fisiologicamente di maggiori figure professionali, considerando anche i vantaggi che deriverebbero alla società da una gestione più efficace della funzione di riscossione. Il Collegio sottolinea che le due figure professionali richieste e ad oggi distaccate presso altro Comune non sono ancora presenti. A tal proposito il Collegio invita gli Amministratori a verificare quali mansioni stiano ad oggi svolgendo presso il Comune, nonché sulla corretta ripartizione dei relativi costi.
- La società non è dotata di direttore né di figure dirigenziali o di funzionari con deleghe specifiche e le relative responsabilità ed oneri permangono tutte accentrate in capo al Presidente del CdA con mandato biennale. Il Collegio segnala che sarebbe estremamente importante, così come avviene in altre società partecipate e affidatarie in house, prevedere delle figure professionali responsabili con deleghe ufficiali e specifiche e con la funzione di dirigere i singoli settori; questo prudenzialmente anche in funzione delle innumerevoli e complesse vicende aziendali proprie del tipo di attività svolta dalla Società. Tutto ciò permetterebbe di fornire professionalità continua ai relativi uffici ed ai loro responsabili anche in funzione delle innumerevoli e complesse normative vigenti (ambientali-legislative-fiscali-amministrative) con cui la Società deve quotidianamente rapportarsi.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non possiamo non esprimere dubbi circa l'efficienza del sistema di controllo interno della Società sui dati contabili e di bilancio.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in merito al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione al bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4 c.c..

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, a causa delle motivazioni e del contenuto del giudizio da noi formulato nella sezione A della presente relazione, invitiamo l'Assemblea a non approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017, così come redatto dagli amministratori, nonché ad assumere i provvedimenti, in conformità con il dettato dell'art. 2447 c.c..

Biella, li 14 giugno 2018

Il Collegio Sindacale:

Dott.ssa Maria Elena Marselli

Dott. Amedeo Paraggio

Dott. Pietro Cappa

